

DISEGNO DI LEGGE N. 4

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 43/A IV Legislatura

"Attuazione della legge 15.1.86  
n.4: Composizione dell'Assemblea  
e del Comitato di gestione delle  
UU.SS.LL.".

Approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/2/86.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

## DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n.4, riportante disposizione transitoria nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata e integrata con legge regionale 27 maggio 1982, n.23. Composizione delle assemblee e dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

701

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

1. Il disegno di legge che si propone all'attenzione ha precipuamente lo scopo di adeguare la legislazione regionale che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali alle norme di cui alla legge 15 gennaio 1986, n.4 (in G.U. del 20 gennaio 1986, n.15).

2. In vero l'esperienza acquisita in questi anni di attività delle unità sanitarie locali aveva già fatto considerare la necessità di promuovere modifiche alle leggi regionali n.51 del 1980 e n.23 del 1982 al fine di eliminare quelle norme che non avevano consentito agli organi, in specie alle assemblee generali, di operare ed agire correntemente nell'amministrazione degli enti. Emblematico è infatti risultato il ricorso cospicuo alla nomina di commissari ad acta per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

3. Si propone ad ogni modo un disegno di legge che provvede agli adeguamenti prescritti, rinviando la modifica delle disposizioni già rilevatesi incongrue a successiva normativa globale.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

## Articolo 1 (Finalità)

1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modificazioni e integrazioni, come disciplinati dalla legge regionale 26 maggio 1980, n.51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n.23, in attuazione della legge 15 gennaio 1986, n.4, sono costituiti secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. La legge regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali secondo i principi e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

3. Sino all'emanazione della legge regionale di cui al precedente comma, restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n.51; 27 maggio 1982, n.23 e 25 giugno 1983, n.14.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

Articolo 2 (Attribuzioni dell'assemblea delle unità sanitarie locali)

1. L'assemblea dell'unità sanitaria locale delibera in materia di:

- a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
- b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
- c) adozione complessiva delle piante organiche;
- d) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- e) articolazione dei distretti sanitari di base.

2. L'approvazione anche con modificazioni degli atti di cui al precedente comma deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni della trasmissione delle proposte.

./.

Articolo 3 (Composizione e costituzione dell'assemblea delle  
unità sanitarie locali)

1. Le competenze dell'assemblea delle unità sanitarie locali sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana ove l'ambito territoriale delle stesse coincide con quello di un comune o parte di esso ovvero con quello di una comunità montana.
2. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale corrisponde a quello complessivo di più comuni, l'assemblea è composta:
  - a) di venti componenti nelle unità sanitarie locali con popolazione sino a sessantamila abitanti;
  - b) di trenta componenti nelle unità sanitarie locali con popolazione superiore ai sessantamila abitanti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

3. L'assemblea è formata dai rappresentanti eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della unità sanitaria locale per il numero dei seggi da ripartire e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni comune sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.
4. La determinazione del numero dei rappresentanti assegnati all'assemblea ed a ciascun comune associato è effettuato con decreto del Presidente della Regione da emanarsi trenta giorni prima di ogni rinnovo generale delle assemblee.
5. I consigli comunali eleggono i propri rappresentanti nella assemblea tra i consiglieri comunali con voto limitato, pari ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione superiore ai cinquanta centesimi.

././

# REGIONE PUGLIA

- 5 -

6. Del risultato della votazione viene redatto processo verbale, nel quale si dà atto dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e si formula la relativa graduatoria.

Sono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano per età. Copia della deliberazione di elezione, divenuta esecutiva, è trasmessa al Presidente della Regione ed al presidente uscente dell'assemblea.

7. L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del consiglio comunale o nella prima seduta utile della sessione ordinaria quando non sia stata indetta convocazione straordinaria del consiglio comunale.

8. Per i comuni retti da amministrazione straordinaria, i commissari provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti, con nomina provvisoria da farsi fra residenti nel comune che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. I nominati durano in carica fino alla sostituzione che dovrà essere effettuata dal consiglio comunale nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco e della giunta municipale. All'atto della sostituzione i rappresentanti nominati dal commissario straordinario decadono anche da altre eventuali cariche elettive ricoperte nella unità sanitaria locale.

9. Il presidente uscente dell'assemblea, ricevuti i verbali della elezione dei rappresentanti di tutti i comuni associati, convoca l'assemblea dell'associazione intercomunale per l'insediamento, con all'ordine del giorno:

- a) elezione del presidente dell'assemblea;
- b) elezione del presidente del comitato di gestione;
- c) elezione del comitato di gestione.

Fino all'elezione del presidente dell'assemblea, la stessa è presieduta dal componente più anziano di età.

10. L'assemblea dell'associazione intercomunale si rinnova totalmente in occasione delle elezioni amministrative generali. Finchè non sia insediata la nuova assemblea sono prorogati i poteri della precedente.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 6 -

11. Si procede, inoltre, alla rinnovazione totale dell'assemblea quando per dimissioni o altra causa viene meno la metà dei componenti.

12. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato del consiglio comunale di competenza che, nelle elezioni di cui al precedente comma cinque risulti al primo posto dei non eletti.

La perdita della qualità di consigliere comunale è causa di decadenza da componente dell'assemblea.

13. In caso di scioglimento del consiglio comunale ovvero di elezioni amministrative parziali riguardanti singoli comuni facenti parte dell'associazione, i rappresentanti degli stessi, precedentemente eletti, restano in carica fino alla sostituzione che il consiglio comunale dovrà effettuare nella prima adunanza dopo l'elezione del sindaco e della giunta municipale. I nuovi eletti restano in carica fino alla rinnovazione integrale dell'assemblea.

27

./.



# REGIONE PUGLIA

- 7 -

## Articolo 4 (Composizione ed elezione del comitato di gestione delle unità sanitarie locali)

1. Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali è composto dal presidente e da quattro membri. Il numero dei membri del comitato di gestione è elevato a sei nelle unità sanitarie locali con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, abbiano sede nei capoluoghi di provincia, ovvero che gestiscano due o più ospedali già costituiti o dichiarati enti ospedalieri a norma della legge 12 febbraio 1986, n. 132.
2. Le funzioni del presidente del comitato di gestione e del comitato di gestione, sono assolte, rispettivamente, dal presidente e dalla giunta esecutiva della comunità montana, ove l'ambito territoriale di questa corrisponda a quello dell'unità sanitaria locale.
3. Il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale eleggono, a maggioranza, con separate votazioni, il presidente del comitato di gestione ed il comitato di gestione tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, anche fuori del proprio seno, alla prima seduta.
4. Per l'elezione del presidente, uno o più gruppi presenti nell'organo assembleare, propongono, cinque giorni prima dell'elezione, le candidature, depositando entro la stessa data il curriculum che dimostri il possesso di esperienze di amministrazione e di direzione dei candidati. La votazione avviene per scrutinio segreto. E' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
5. Per l'elezione dei componenti, uno o più gruppi presenti nell'organo assembleare, propongono, cinque giorni prima dell'elezione, le candidature, depositando entro la stessa data il curriculum che dimostri il possesso di esperienze di amministrazione e di direzione dei candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere voti pari a quello dei componenti da eleggere. Sono eletti i candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 8 -

6. Ove per dimissioni, decadenza, morte del presidente o di componenti del comitato di gestione, occorra procedere alla sostituzione, l'organo assembleare provvede nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, con le modalità di cui ai precedenti commi.

7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza del comitato di gestione, il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale deve provvedere nella prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione, a rieleggere il presidente ed i componenti del comitato di gestione, con le modalità di cui ai precedenti commi.

8. Trascorso il termine di cui ai precedenti commi, il comitato regionale di controllo, entro i successivi dieci giorni, senza obbligo di diffida, nomina un commissario ad acta per la convocazione dell'organo assembleare. Nel caso in cui la seduta vada deserta, il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio decreto nomina un commissario straordinario per la gestione della unità sanitaria locale, sino alla ricostituzione del comitato di gestione.

9. Il Presidente ed i componenti del comitato di gestione vengono eletti ogni qualvolta si rinnova l'organo assembleare, ma restano in carica fino all'elezione dei successori.

10

JH

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 19.2.86